



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA N. 04 /2018

**INTERDIZIONE DI SPECCHI ACQUEI PER INDAGINI GEOTECNICHE
PROPEDEUTICHE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA BANCHINA**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:

- VISTA** la nota della *General Cargo Terminal Spa*, assunta al protocollo n. 6056 in data 14.03.2018, con la quale ha comunicato la necessità di dover eseguire un'attività consistente nell'effettuazione di taluni sondaggi geognostici tramite carotaggio in località *scalo legnami*, alla radice all'ormeggio 65 del porto di Trieste nei giorni **16 e 17 marzo 2018** salvo differimento per avverse condizioni meteo;
- RITENUTO** opportuno emanare specifiche ed immediate disposizioni al fine salvaguardare e garantire la pubblica e privata incolumità nonché la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nei giorni 16 e 17 marzo 2018 la GCT Spa, tramite l'impresa esecutrice dei lavori *Impresa Taverna S.r.l.*, effettuerà indagini geognostiche mediante sondaggi e carotaggi effettuati nelle aree meglio evidenziate nella planimetria in calce al presente provvedimento, utilizzando i seguenti mezzi:

R/re **AB 1**;
M/b **PIERINA**;
Galleggiante **T 16**.

Pertanto,

ORDINA

Articolo 1

Nel periodo indicato nel rende noto, in corrispondenza delle aree evidenziate, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ormeggio nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea nelle porzioni di specchio acqueo, delle dimensioni di metri 10 (misurati lungo la banchina) per metri 10 (verso il mare). Le unità in transito dirette agli ormeggi antistanti il Mercato Ittico, dovranno procedere alla minima velocità di governo e mantenersi a distanza di sicurezza dalle unità operanti e comunque non inferiore a 15 (quindici) metri.



**Articolo 2
(Deroghe)**

Dal divieto di cui al precedente articolo sono esentate le unità della Guardia Costiera, quelle delle forze di polizia e di soccorso nonché i mezzi nautici eventualmente operanti per conto dell'impresa esecutrice dei lavori, in attività connessa alla corretta esecuzione dei lavori stessi.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ovvero ai sensi dell'art. 1174 o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed inserimento nella sezione Ordinanze del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/trieste.



Trieste, li 16/03/2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luca SANCILIO